

===== STATUTO =====

===== DISTRETTO DEL CIBO MONREGALESE - CEBANO =====

===== A INDIRIZZO BIOLOGICO =====

===== Art. 1 – Costituzione, sede e durata =====

1. Per iniziativa della Associazione Produttori Biologici "Terramica" è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata "**Distretto del cibo monregalese – cebano a indirizzo biologico**" di seguito anche "Associazione" o "Distretto". =====

2. Ad integrazione del precedente punto 1 si prevede che in forza della presente clausola - che acquisterà efficacia solo contestualmente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e la denominazione riportata al punto 1 del presente Statuto si intenderà automaticamente integrata con l'acronimo "**ETS**", senza necessità di provvedere alla modifica del presente Statuto. =====

3. I riferimenti e i rinvii nel presente statuto alla normativa di cui al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si intendono operanti solo a seguito e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. =====

4. L'Associazione ha la propria sede legale e operativa nel Comune di Mondovì. Con delibera dell'Assemblea degli associati possono essere istituite sezioni, uffici di rappresentanza o sedi operative fuori dal Comune di Mondovì, in Italia e all'estero. =====

5. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea. =====

===== Art. 2 – Scopo e finalità =====

1. L'Associazione, apartitica, aconfessionale e senza finalità lucrative, ha come scopo la costituzione di un Distretto del cibo con indirizzo biologico, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2019, nonché della legge della Regione Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 e del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020. =====

2. L'Associazione, per effetto dell'iscrizione al RUNTS, sarà regolata dal d.lgs. n. 117/2017, dal decreto del Ministero del Lavoro n. 106/2020, recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché da eventuali e successive norme che intervengano a disciplinare l'ambito e l'operatività degli Enti del Terzo Settore. =====

3. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale sui principi della democrazia e della partecipazione sociale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nell'ambito del Piano di Distretto approvato dalla Regione Piemonte, volte alla promozione dei principi dell'agricoltura biologica e delle pratiche a basso impatto ambientale, secondo il modello di sviluppo sostenibile, per la tutela, il recupero e la valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e della sua biodiversità: =====

- tutela della biodiversità degli agroecosistemi e degli ecosistemi naturali, tutela del suolo e delle risorse idriche, quali fonti primarie per la generazione di reddito delle aziende agricole; =====

- promozione e valorizzazione del paesaggio rurale, attraverso pratiche compatibili

con la capacità portante degli ecosistemi; =====

- promozione di pratiche agricole basate sulla biodiversità e a bassa richiesta di *input*, coerenti con le condizioni sito-specifiche del territorio; =====
- recupero dei terreni in abbandono per la promozione delle produzioni locali e per il potenziamento delle forme di presidio e gestione; =====
- potenziamento e valorizzazione dei servizi ecosistemici, anche in funzione di mitigazione e riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai rischi naturali;
- tutela e preservazione delle risorse idriche mediante l'adozione di soluzioni che riducano i fabbisogni e i consumi; =====
- promozione di strategie volte alla definizione di una dimensione di equilibrio tra le popolazioni di animali selvatici e le attività agricole; =====
- valorizzazione e promozione delle produzioni e del territorio sui mercati locali, regionali, nazionali e internazionali; =====
- promozione e supporto delle sinergie tra i comparti agroalimentare, enogastronomico e turistico; =====
- promozione dei contratti di filiera per la creazione di nuove opportunità per le produzioni di qualità locali; =====
- potenziamento delle filiere esistenti e attivazione di nuove filiere legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili; =====
- promozione dei marchi di qualità e dei sistemi di certificazione, in particolare quelli collettivi; =====
- attivazione di progetti di sviluppo e innovazione rivolti alle reti degli operatori del settore agroalimentare e del settore turistico ed enogastronomico, anche attraverso la collaborazione attiva con gli enti di ricerca; =====
- contrasto ai fenomeni di abbandono mediante il supporto ai processi di ricomposizione fondiaria e di recupero dei terreni dismessi; =====
- promozione di iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore agroalimentare e del settore turistico-ricettivo; =====
- supporto ai processi di ricambio generazionale e di insediamento di nuovi operatori; =====
- supporto agli operatori nel reperimento di materie prime e soluzioni tecniche conformi ai requisiti di sostenibilità ambientale e della produzione biologica; =====
- valorizzazione dei saperi e pratiche tradizionali mediante il passaggio delle conoscenze tra generazioni; =====
- promozione delle iniziative volte all'incremento delle possibilità occupazionali e di imprenditoria nei differenti ambiti afferenti al mondo delle produzioni agroalimentari e del settore del turismo; =====
- promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro; =====
- promozione della parità di genere; =====
- valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale del territorio e recupero degli elementi della tradizione rurale locale; =====
- potenziamento della rete viaria e della rete dei percorsi ciclo-pedonali, rafforzando le connessioni con le aree più marginali del territorio; =====
- supporto ai processi di innovazione tecnologica volti alla digitalizzazione delle aree rurali; =====
- promozione dell'educazione ambientale e alimentare, in particolare per le nuove generazioni. =====

4. Le su elencate finalità sono attuate mediante lo svolgimento, in via principale, di attività d'interesse generale. Dette finalità possono essere perseguite anche attraverso l'apposizione di marchi, loghi, sigilli e/o contrassegni in proprietà esclusiva

dell'Associazione, il cui utilizzo, da parte degli associati, è consentito soltanto su autorizzazione espressa dal Consiglio Direttivo e fino a revoca. =====

===== **Art. 3 – Oggetto e attività** =====

1. Coerentemente allo scopo e alle finalità indicate, l'Associazione si propone di svolgere, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere e), f), i) e k), d.lgs n. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale: =====

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14/8/1991, n. 281; =====

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; =

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal d.lgs. n. 117/2017; =====

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. =====

2. Nell'ottica del miglior espletamento delle suindicate attività d'interesse generale, l'Associazione potrà: =====

- realizzare un Piano della Comunicazione; =====

- svolgere iniziative di animazione, rivolte agli abitanti del territorio e alle Istituzioni, sulle tematiche della produzione sostenibile del cibo e dei cobenefici a livello ambientale e sociale; =====

- promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale, nonché a larga scala, delle produzioni biologiche del distretto; =====

- censire le eccellenze storico-culturali presenti nel Distretto, costruire e attuare un Piano di valorizzazione; =====

- promuovere la conversione/certificazione alla produzione biologica, anche attraverso l'approccio territoriale e/o di filiera, nonché dei sistemi di tracciabilità e di altre certificazioni ambientali; =====

- adottare procedure e iniziative di semplificazione, per i produttori di prodotti biologici operanti nel Distretto, delle procedure e delle norme di certificazione; =====

- favorire lo sviluppo, la valorizzazione, e la promozione dei processi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici nonché della multifunzionalità, dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale, collegata alle produzioni biologiche;

- favorire lo sviluppo della vendita diretta dei prodotti biologici, della somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva; =====

- favorire l'ammodernamento tecnologico con la realizzazione di investimenti in attività materiali ed immateriali delle imprese agricole, di trasformazione e di commercializzazione; =====

- promuovere e sviluppare attività di formazione, assistenza e consulenza tecnica, ricerca e sviluppo presso le imprese di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione; =====

- sistematizzare e potenziare i contratti di filiera esistenti e individuare le istanze relative all'istituzione di nuovi contratti per nuove filiere. =====

3. Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, connesse, affini, secondarie e strumentali rispetto alle attività di inte-

resse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa loro individuazione da parte del Consiglio Direttivo, e compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo: =====

- stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati; =====
- partecipare a bandi pubblici o di Fondazioni private; =====
- ricevere sovvenzioni e contributi da soggetti pubblici e privati; =====
- stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001; =====
- accedere al credito agevolato; =====
- richiedere e ottenere prestiti e garanzie; =====
- accedere alle provvidenze comunitarie; =====
- ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni mobili e immobili di loro proprietà, nonché beni culturali immobili in concessione; =====
- utilizzare beni mobili e immobili di proprietà pubblica per manifestazioni e iniziative temporanee; =====
- somministrare alimenti e bevande, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono; =====
- beneficiare di tutte le agevolazioni, gli sgravi e le esenzioni previste dalla legge. =

===== **Art. 4 – Associati** =====

1. L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati o pubblici, con le precisazioni di cui al punto 5 del presente articolo, che abbiano la sede legale e/o operativa all'interno del territorio del Distretto e che esercitino attività coerenti con le finalità riportate all'art. 2, impegnandosi concretamente per la loro realizzazione. =====

2. L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte e, in particolare, nel territorio dei Comuni di Monchiero, Piozzo, Dogliani, Somano, Farigliano, Beldere Langhe, Bonvicino, Carrù, Clavesana, Murazzano, Magliano Alpi, Bastia Mondovì, Cigliè, Rocca Cigliè, Marsaglia, Iglia, Torresina, Paroldo, Mombarcaro, Monesiglio, Prunetto, Gottasecca, Camerana, Saliceto, Morozzo, Rocca de' Baldi, Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Castellino Tanaro, Roascio, Sale S. Giovanni, Sale delle Langhe, Montezemolo, Lesegno, Ceva, Pianfei, Villanova Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte, Mombasiglio, Priero, Castelnuovo di Ceva, Monastero di Vasco, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Scagnello, Battifollo, Nucetto, Perlo, Montaldo di Mondovì, Lisio, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Viola, Bagnasco, Roccaforte di Mondovì, Pamparato, Roburent, Priola, Briga Alta, Ormea, Garesio, Caprauna, Alto. =====

3. Gli enti di ricerca e le università aderenti all'Associazione possono avere la sede legale e/o operativa anche al di fuori del territorio del Distretto. =====

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione: =====

- le imprese agricole e agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto; =====
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto; =====
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto; =====
- altri soggetti privati che perseguano gli obiettivi del Distretto, operanti in comparti diversi, ma legati da relazione sinergica con i settori individuati nel Piano di Distretto, secondo le modalità da quest'ultimo previste; =====

- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto; =====

- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della Legge regionale n. 1/2019, che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento; =====

- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare); =====

- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto; =====

- Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare. =====

5. Le amministrazioni pubbliche e gli enti "esclusi" ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore, possono partecipare all'Associazione, purché non in posizione di direzione, coordinamento o controllo tramite esercizio di un'influenza dominante sull'Associazione stessa. =====

E' pertanto vietato da parte di tali enti l'esercizio della maggioranza dei voti nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo di amministrazione, sia se espressi singolarmente che cumulativamente da parte di enti anche appartenenti a diverse tipologie, dal quale si possano instaurare situazioni di controllo vietate dal Codice del Terzo Settore. =====

Al fine di evitare, altresì, un controllo "esterno" da parte dei suddetti enti sono parimenti vietati accordi di natura contrattuale in virtù dei quali l'ente appartenente alle categorie di cui all'articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore sia posto in condizione di esercitare un'influenza dominante sull'Associazione, determinandone gli indirizzi gestionali. =====

===== **Art. 5 – Diritti, obblighi e procedura di ammissione degli associati**=====

1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la legge, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. =====

2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: =====

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e i soggetti che hanno aderito alla stessa entro i trenta giorni successivi alla data di costituzione; =====

b) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

3. Tutti gli associati hanno il diritto di: =====

- essere informati delle attività e iniziative promosse dall'Associazione e di parteciparvi; =====

- partecipare alle assemblee, con diritto di voto; =====

- candidarsi per ricoprire cariche associative; =====

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consi-

glio Direttivo. La domanda di presa visione del libro dell'Organo di controllo deve essere presentata all'Organo di controllo stesso; =====

- prendere visione del bilancio o rendiconto annuale e presentare agli organi sociali proposte inerenti all'ambito di attività e alle finalità perseguite dall'Associazione. =

4. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione dell'avente diritto nel libro degli associati, sempre che gli associati stessi siano in regola con il versamento delle quote associative dovute. =====

5. Tutti gli associati hanno l'obbligo di: =====

- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni associative; =====

- adottare comportamenti conformi allo spirito dell'Associazione e tutelarne il nome, astenendosi dall'intraprendere iniziative in contrasto con i suoi scopi; =====

- cooperare con gli altri associati e gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, favorendo la condivisione delle informazioni utili per il loro conseguimento; =====

- versare la "quota di ammissione una tantum" e la "quota annuale". L'entità delle quote e le relative modalità di pagamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I contributi e le quote associativi non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili e non sono collegati alla titolarità di diritti di natura patrimoniale. =====

6. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, corredata dei documenti e delle informazioni richiesti. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare e osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché a osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati e a partecipare alla vita associativa. =====

7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori e coerentemente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. =====

8. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della delibera, previo versamento della "quota di ammissione *una tantum*" e della "quota annuale", con conseguente iscrizione nel libro degli associati. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. =====

9. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera. Contro di esso l'interessato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci a maggioranza l'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento; l'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

===== **Art. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo** =====

1. Il rapporto associativo cessa: =====

- in caso di scioglimento dell'Associazione; =====

- in caso di recesso, esclusione o morte dell'associato, alle condizioni previste dal presente articolo; =====

- in caso di decadenza, alle condizioni previste dal presente articolo. =====

2. L'associato può recedere in qualsiasi momento, inoltrando al Consiglio Direttivo

apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento. Il recesso ha effetto dall'esercizio successivo. =====

3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l' Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. =====

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza, in qualunque tempo, l'esclusione dell'associato che: =====

- non sia in regola con il versamento delle quote associative dovute, nonostante le diffide e i tempi concessi e decorsi comunque sessanta giorni dalla seconda diffida;

- manchi di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi; =====

- arrechi danni, morali e materiali, all'Associazione; =====

- svolga attività in concorrenza e/o in contrasto con gli interessi associativi; =====

- assuma comportamenti o commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o, con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa; =====

- sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva. =====

5. Il provvedimento di esclusione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera. Contro di esso, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione s'intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto né di elettorato passivo. =====

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. =

7. Decadono dalla qualità di associati le persone fisiche, gli Enti, le Società, etc. che abbiano perso taluno dei requisiti essenziali di adesione o per i quali sia stata aperta la procedura di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o la liquidazione giudiziale (già fallimento). Decadono inoltre dalla qualità di associati le aziende individuali integralmente cedute, a titolo oneroso o gratuito, o integralmente concesse in godimento a terzi o conferite in enti, societari e non, già esistenti. Non decadono dalla qualità di associati gli enti, pubblici o privati, societari e non, che, per effetto di operazioni straordinarie di modifica dei patti statutari, di conferimento, trasformazione, fusione o scissione, continuino a operare in continuità, nel rispetto dei requisiti essenziali di adesione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. =====

8. In caso di morte dell'associato, l'erede o gli eredi, anche in forma collettiva, possono essere ammessi, purché ne facciano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo entro dodici mesi dalla data di morte dell'associato, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 4. L'erede o gli eredi devono assumersi l'onere del versamento delle quote relative all'anno in corso. =====

===== **Art. 7 – Organi dell'Associazione** =====

1. Sono organi dell'Associazione: =====

a) L'Assemblea del Distretto (o semplicemente "L'Assemblea"); =====

b) Il Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente del Consiglio Direttivo; =====

d) l'Organo di Controllo, ove nominato a ricorrere dei presupposti di legge o quando la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====

e) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato a ricorrere dei presupposti di legge o quando la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea . =====

2. Dalla nomina a Consigliere e a Presidente, (nonchè a Segretario e a Vice Presidente ove nominati) consegue il compenso eventualmente determinato dall'Assemblea all'atto di nomina, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. =====

3. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale spetta il compenso determinato dall'Assemblea all'atto di nomina. =====

===== **Art. 8 – L'Assemblea** =====

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno il diritto di partecipare e votare tutti i soggetti iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative dovute. =====

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto. =====

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che: =====

a) almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta e motivata; =====

b) il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri. =====

4. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea deve svolgersi entro quindici giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. =====

5. L'Assemblea è convocata con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. La convocazione è effettuata con avviso scritto – da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacee, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti agli indirizzi o ai riferimenti risultanti nel Libro degli Associati - recante l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, la data e il luogo, sia di prima sia di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche lo stesso giorno fissato per la prima convocazione. =====

6. L'avviso di convocazione è spedito anche ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacee, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti agli indirizzi o ai riferimenti da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente. =====

7. Qualora il numero degli Associati superi le 500 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione. =====

8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione de-

gli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale. Se durante il corso della riunione il collegamento venisse sospeso, la riunione stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide. Qualora la sospensione del collegamento si protragga, sarà possibile sciogliere l'Assemblea per impossibilità di funzionamento, con salvezza delle delibere già approvate e rinvio di prosecuzione a data successiva. =====

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. =====

10. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione. =====

11. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. =====

===== **Art. 9 – L'Assemblea. Competenze e quorum** =====

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: =====

- approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo; =====

- approvare il Piano di Distretto, predisposto dal "Soggetto referente" del Distretto, e gli eventuali aggiornamenti; =====

- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto, da parte del "Soggetto referente" del Distretto; =====

- adottare un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del Distretto; =====

- approvare la programmazione annuale e pluriennale delle attività associative predisposta dal Consiglio Direttivo, fissandone le linee d'indirizzo; =====

- determinare il numero, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo; ==

- nominare e revocare il Presidente, che assume il ruolo di "Soggetto referente" del Distretto ai sensi degli artt. 5 e 6, della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni; =====

- nominare e revocare, eventualmente, il Vicepresidente; =====

- nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti al ricorrere dei presupposti di legge o qualora lo ritenga comunque opportuno; =====

- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; =====

- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; =====

- approvare la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, predisposta dal "Soggetto referente" del Distretto, ai sensi dell'art. 13 della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni; =====

- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari; =====

- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti. =====

2. È compito dell'Assemblea straordinaria: =====

- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto; =====
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione; =====

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge. =====

3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. =====

4. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. =====

5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

===== **Art. 10 – L'Assemblea. Regole di voto** =====

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto e il suo esercizio spetta ai soggetti iscritti nel libro degli associati, sempre che questi ultimi siano in regola con il versamento delle quote associative dovute. =====

2. Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. =====

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti e ciò sia possibile. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In tali casi l'Assemblea provvede a nominare due o più scrutatori che, in caso di Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo o di altri Organi associativi, non potranno essere scelti tra i candidati. =====

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. =====

5. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendenti dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare massimo altri tre associati. =====

6. I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto, fatta eccezione per le situazioni patrimoniali infrannuali, e in quelle che riguardano la loro responsabilità. =====

===== **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.** =====

===== **Composizione e durata in carica** =====

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui membri sono elet-

ti e nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, purché in regola con il versamento delle quote associative dovute, e composto da un numero di membri che può variare da tre a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e rimarranno in carica per un anno dalla nomina nell'atto costitutivo stesso. =====

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il minore d'età, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. =====

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo avrà una durata pari ad un anno a decorrere dalla nomina nell'atto costitutivo. =====

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. =====

===== **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo.** =====

===== **Regole di convocazione, funzionamento e voto** =====

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. =====

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto – da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacea, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma all'indirizzo dichiarato all'atto di nomina, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti –, recante indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è spedito con le modalità sopra previste anche ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. =====

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. =====

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. =====

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti, più anziano d'età. =====

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, che può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del votante. A parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe. =====

===== **Art. 13 – Il Consiglio Direttivo. Competenze** =====

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e, in particolare, ha il compito di: =====

- redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

- individuare, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 117/2017, e documentare, in base a quanto previsto dal presente Statuto, le attività diverse, connesse, affini, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente; =====

- redigere e approvare il bilancio sociale, se quest'ultimo sia dovuto o ritenuto opportuno; =====

- deliberare la programmazione annuale e pluriennale delle attività associative, nel rispetto delle linee d'indirizzo approvate dall'Assemblea; =====

- nominare e revocare, eventualmente, il Segretario dell'Associazione, che può essere scelto anche tra i non associati e si occupa, in generale, della gestione dei libri sociali obbligatori, svolgendo le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente; =====

- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati; =====

- redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

- stabilire la "quota di ammissione *una tantum*" e la "quota associativa annuale", determinandone l'ammontare; =====

- deliberare la data di convocazione dell'Assemblea; =====

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; =====

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; =====

- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori dell'Associazione, previsti dall'art. 15, D.Lgs. n. 117/2017, ad esclusione del libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, ove nominato; =====

- deliberare la partecipazione a Enti e/o Società; =====

- disporre il trasferimento della sede legale e/o operativa dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; =====

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto e/o dai regolamenti interni, nonché dalla normativa vigente; =====

- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa la designazione dei preposti alle varie attività. =====

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri una funzione specifica nonché il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. =====

===== **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo.** =====

===== **Cause di decadenza e sostituzione dei membri** =====

1. La carica di Consigliere si perde per: =====

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; ==

- revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; =====

- cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del presente Statuto; =====

- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto; =====

- oggettiva impossibilità, non temporanea, di assolvere alla propria carica. =====

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri, incluso il Presidente, cessino dall'incarico per taluno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva. I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso

di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

3. Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, ove nominato, o il Consigliere più anziano di età, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri cessati restano in carica limitatamente al compimento degli atti indifferibili e urgenti. =====

===== **Art. 15 – Il Presidente. Poteri e durata in carica** =====

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché il "Soggetto referente" del Distretto ai sensi degli artt. 5 e 6, della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni. =====

2. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo e rimane in carica per un anno dalla nomina nell'atto costitutivo stesso. =====

3. La carica di Presidente si perde alle condizioni previste dall'art. 14 del presente Statuto. =====

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ha compiti d'impulso e coordinamento e può conferire mandati generali e/o speciali. In particolare, il Presidente ha il compito di: =====

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi; =====

- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; =====

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo; =====

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; =====

- predisporre e attuare, in qualità di "soggetto referente" del Distretto, il Piano di Distretto; =====

- organizzare, in qualità di "Soggetto referente" del Distretto, le attività del Distretto; =====

- redigere, in qualità di "Soggetto referente" del Distretto, una relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, ai sensi dell'art. 13 della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni. =====

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. =====

===== **Art. 16 – Segretario** =====

1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. =====

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, ove nominato. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. =====

===== **Art. 17 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti** =====

1. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, che può essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da tre membri. =====
2. All'Organo di controllo, qualora istituito ai sensi del comma precedente, può essere demandata la revisione legale, quando obbligatoria ai sensi degli artt. 10 e 31, d.lgs. n. 117/2017. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====
3. L'Organo di controllo, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. =====
4. L'Assemblea che istituisce l'Organo di controllo e il Revisore Legale ne determina la composizione e il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. =====
5. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili. =====
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, d.lgs. n. 117/2017. =====
7. L'Organo di controllo cura la tenuta e l'aggiornamento del libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo. =====
8. In caso di organo collegiale si osservano in quanto compatibili le disposizioni previste per la convocazione e per le deliberazioni del Consiglio Direttivo. =====
9. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il Revisore Legale. =====
10. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. =====
11. La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il punto 2 del presente articolo.

===== **Art. 18 – Libri sociali** =====

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: =====
- il Libro degli associati; =====
 - il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea; =====
 - il Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo; =====
 - il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, ove quest'ultimo sia stato istituito. =====

===== **Art. 19 – Patrimonio** =====

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: =====
- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a euro 1.050 (millecinquanta); =====
 - da contributi di soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti; =====
 - da finanziamenti e contributi di organismi internazionali, comunitari, nazionali e regionali; =====
 - da diritti reali su beni mobili e immobili che per acquisto, lascito testamentario,

donazione o a qualsiasi altro titolo, pervengano nella titolarità dell'Associazione; =
- dal fondo di riserva. =====

2. L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. =====

3. Eventuali utili o avanzzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell'Associazione o allo svolgimento dell'attività statutaria. =====

4. Il fondo di dotazione iniziale nonché le quote annuali di ammissione sino al raggiungimento dell'ammontare di patrimonio minimo normativamente previsto per il conseguimento della personalità giuridica saranno destinati a patrimonio minimo indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. =====

===== **Art. 20 - Risorse economiche** =====

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: =====

- contributi versati in sede di costituzione; =====
- quote associative annuali; =====
- contributi pubblici e privati, di fonte italiana o estera; =====
- donazioni e lasciti testamentari; =====
- rendite patrimoniali; =====
- attività di raccolta fondi; =====
- rimborsi derivanti da convenzioni; =====
- ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme vigenti. =====

2. Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche al credito esterno e a prestiti infruttiferi erogati dai propri associati, disciplinati da un apposito regolamento sotto le seguenti condizioni: =====

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge. =====

===== **Art. 21 – Bilancio d'esercizio o rendiconto annuale** =====

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

2. Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa, e lo sottopone all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura d'esercizio per la definitiva approvazione. =====

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, d.lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

4. Il bilancio, o il rendiconto annuale di cui al comma 2, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione nello stesso. =====

===== **Art. 22 – Marchio del Distretto** =====

1. Il Distretto può dotarsi di un marchio e porlo a disposizione degli associati che

ne facciano richiesta, su autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo e fino a revoca. Le modalità di concessione e uso sono stabilite da un apposito regolamento d'uso del marchio. =====

2. In generale, le finalità statutarie possono essere perseguite attraverso l'apposizione di marchi, loghi, sigilli e/o contrassegni in proprietà esclusiva dell'Associazione, il cui utilizzo, da parte degli associati, è consentito su autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo e fino a revoca. =====

===== **Art. 23 – Liquidazione e scioglimento dell'Associazione** =====

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione. =====

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori nel rispetto delle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e seguenti). L'assemblea delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio residuo, che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità identiche o analoghe, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9, d.lgs. n. 117/2017. =====

===== **Art. 24 – Disposizioni finali** =====

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e/o dai regolamenti interni dell'Associazione, valgono le norme del Codice Civile, per quanto compatibili, le norme del d.lgs. n. 117/2017, ove e quando applicabili, e ogni altra norma vigente in materia di Enti del Terzo Settore. =====

F.to Renato Suria =====

F.to Gianluigi Zanone =====

F.to Ramini Mauro =====

F.to Simone Porasso =====

F.to Paola Pirruccio =====

F.to Marco Cuniberti =====

F.to Claudio Voarino =====

F.to Germone Costantino =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====